	<b>Comune di Peschiera Borromeo (Provincia di Milano)</b>	<b>Numero  39</b>	<b>Data  30/07/2015</b>	<b>Cod. Ente  11059</b>
---	---	---------------------------	---------------------------------	---------------------------------

ORIGINALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI IMU ANNO 2015**

Adunanza - seduta Pubblica

L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di Luglio alle ore 17:30 nella Sala Consigliare , previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati convocati per la seduta odierna tutti i Consiglieri Comunali.

Risultano presenti i Sigg.:

Nominativo	Presenza	Nominativo	Presenza
ZAMBON LUCA	SI	FALLETTA ANTONIO SALVATORE	SI
GALIMBERTI ROBERTO	SI	DI PALMA LUIGI	NO
CIPOLAT EZIO	SI	BRUSCHI CARLA MARIA	SI
BARATELLA ANNA	SI	GATTI CHIARA	SI
TADIELLO LORENZO	SI	TOSELLI DAVIDE	SI
PARISOTTO ANTONELLA	SI	SPREAFICO PAOLO ERMINIO	SI
BERLOTO SARA	NO		
BIANCHI CLAUDIA	SI		
CAPRIGLIA GIANCARLO	SI		
MAZZOLA MORENO	SI		
CHIAPELLA LORENZO	SI		

**PRESENTI: 15 Assenti: 2**

Assiste il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA PAOLA MARIA XIBILIA,  
Il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La Sig.ra PARISOTTO ANTONELLA

assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



# Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** il comma 639 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), con successive modifiche ed integrazioni, che a decorrere dall'1/01/2014 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali;

**Rilevato** che la IUC (Imposta Unica Comunale) si articola in tre componenti:

- nell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (di categoria da A2 a A7);
- nella componente riferita ai servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile
- nella componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**Visto** il comma 703 dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013, che stabilisce che "L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU";

**Visti** gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, e successive modifiche ed integrazioni, che hanno istituito l'**Imposta Municipale Propria (IMU)**, basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);

**Visti**, altresì, i seguenti commi dell'art. 13 D.L. n. 201/2011, con successive modifiche ed integrazioni che stabiliscono:

**comma 1:** *L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono.*

**comma 2:** *L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. I comuni possono considerare direttamente adibita ad*



# Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica."

**comma 6:** "L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali."

**comma 7:** "L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali."

**comma 8:** "L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento." ;

**comma 9:** "I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati";

**Comma 9-bis:** "A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati";

**comma 10:** Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono



# Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

*disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.*

## **Dato atto:**

- che la legge di stabilità per l'anno 2013 (n. 228 del 24/12/2012) ha introdotto alcune modifiche in merito alla disciplina relativa all'IMU in particolare (comma 380 dell'art. 1) prevedendo che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (alberghi, capannoni industriali ed opifici) è interamente dovuto allo Stato ad aliquota standard dello 0,76% con facoltà dei Comuni di modificarla in aumento sino a 0,3 punti percentuali;
- che il versamento della quota destinata allo stato, per gli immobili di categoria D, dovrà essere effettuato dal contribuente contestualmente all'imposta municipale propria destinata al Comune;

## **Visto l'art. 2 (Altre disposizioni in materia di IMU) del D.L. 102/2013 che testualmente prevedeva:**

*"1. Per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.*

*2. All'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) il comma 9-bis è sostituito dal seguente: "9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati." b) al comma 10, sesto periodo, le parole "alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504" sono sostituite dalle seguenti: "agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".*

*3. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: "sanitarie," sono inserite le seguenti: "di ricerca scientifica, ". La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo di imposta 2014.*

*4. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.*

*5. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le*



# Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

*relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrिवibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.*

come modificato in sede di conversione dalla L. 28/10/2013 n. 124 che ha aggiunto il comma 5 bis che testualmente prevede:

*"All'articolo 2: al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno»;*

*al comma 4, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio» e, al secondo periodo, le parole da: «, di concerto» fino a: «attivitа' sportive del» sono soppresse; al comma 5, dopo le parole: «unica unita' immobiliare,» sono inserite le seguenti: «purche' il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio»; dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: «5-bis. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma.»;*

**Visto** quanto disposto dai seguenti commi dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013, e successive modifiche ed integrazioni che stabiliscono:

- > comma **640**: *"L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677.";*
- > comma **677**: *"Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unitа immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011";*
- > al comma **708**: *"A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla*



# Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

*legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.”;*

**Ritenuto** opportuno avvalersi delle facoltà di cui al suddetto comma 2 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, che stabilisce che: *“.....I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.”;*

**Visto** l’articolo 3, comma 4, del Regolamento Comunale di applicazione dell’IMU che stabilisce: *“Con la delibera con la quale vengono approvate le aliquote e le tariffe, sulla base di quanto previsto per legge, il Consiglio comunale individua le tipologie di immobili assimilati all’abitazione principale.”;*

**Preso atto** che il suddetto comma 2 dell’art. 13 D.L. n. 201/2011, stabilisce altresì che: *“..... omissis ..... L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10.”..... omissis .....*

*A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso..... omissis .....*

*L’imposta municipale propria non si applica, altresì:*

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;*
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;*
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.”;*

**Preso atto**, altresì, che il comma 708 dell’articolo 1 della citata legge n. 147/2013 stabilisce che *“A decorrere dall’anno 2014, non è dovuta l’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.”;*

**Visto** il comma 679 dell’articolo 1 della finanziaria 2015, legge n. 190/2014 che ha modificato il comma 679 della legge 27/12/2013, n. 147, sopra riportato, stabilendo che per il medesimo anno 2015 viene confermato il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per il 2014 (2,5



# Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

per mille) e la possibilità di superare i limiti di legge relativi all'aliquota massima della TASI ed alle aliquote massime di TASI e IMU per gli "altri immobili", per un ulteriore 0,8 per mille complessivo, ripartibile a discrezione del Comune tra abitazione principale ed altri immobili a condizione che siano finanziate detrazioni di imposta o altre misure;

**Ritenuto** opportuno, tenendo conto degli equilibri di bilancio, avvalersi della facoltà di assimilazione all'abitazione principale, di cui all'13 del D.L. 201/2011 sopra citato, per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;


**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 16/07/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Modifiche alla propria deliberazione n° 175 del 3/7/2015 e nuove proposte sulla fiscalità locale" con cui l'Amministrazione propone le aliquote e le agevolazioni per l'anno di imposta 2015 nelle misure di seguito esposte:

ALIQUOTE	
Aliquota di base per tutti gli immobili escluso abitazione principale di lusso categoria A1, A8 e A9 e pertinenze C2, C6 e C7	8,1 (ottovirgolauno) per mille
Aliquota abitazione principale di lusso categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze C2, C6 e C7	1,5 (unovirgolacinque) per mille
DETRAZIONI	
Detrazione per abitazione principale categoria A1, A8 e A9	€ 200,00=

- la suddetta detrazione di € 200,00 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- per gli immobili produttivi rientranti nel gruppo catastale D è riservato allo stato il gettito ad aliquota standard del 7,6 per mille ed al Comune il gettito residuo (0,5 per mille);

**Preso atto** che, alla luce delle disposizioni previste dalla normativa e dalla prassi sopra citate, ricorrano i presupposti per accogliere la proposta formulata dalla Giunta Comunale con la citata deliberazione;

**Visto** l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) che prevede che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."



# Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

Visto il DM 16/03/2015 di differimento dal 31 marzo 2015 al 31 maggio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015, ulteriormente differito al **31 luglio 2015** con DM 13/05/2015, fatte salve eventuali ulteriori modifiche che saranno disposte per legge;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 (TUEL);

Visto l'allegato verbale della commissione consiliare permanente Bilancio avvenuta il 20/07/2015 e della Commissione Area Tecnica del 20/07/2015;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'articolo 49 - comma 1° e 147 bis e s.m. e i., del D.lgs.267/2000 (TUEL) dal Responsabile del Settore Istituzionale Entrate e Tributi in merito alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Finanziario in merito alla regolarità contabile;

**Presenti (15)** : Zambon, Galimberti, Cipolat, Baratella, Tadiello, Parisotto, Bianchi, Capriglia, Mazzola, Chiapella, Falletta, Bruschi, Gatti, Toselli, Spreafico.

**Votanti (15)** : Zambon, Galimberti, Cipolat, Baratella, Tadiello, Parisotto, Bianchi, Capriglia, Mazzola, Chiapella, Falletta, Bruschi, Gatti, Toselli, Spreafico.

**Voti favorevoli (10)** : Zambon, Galimberti, Cipolat, Baratella, Tadiello, Parisotto, Bianchi, Capriglia, Mazzola, Chiapella.

**Voti contrari (0)** :


**Astenuti ( 5)** : Falletta, Bruschi, Gatti, Spreafico, Toselli.

resi in modo palese

## D E L I B E R A

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di accogliere la proposta formulata dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 189 del 16/07/2015 e precisamente:
  - a) **approvare le aliquote e le agevolazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) a valere per l'anno 2015, nelle misure di seguito esposte:**

ALIQUOTE	
Aliquota di base per tutti gli immobili escluso abitazione principale di lusso categoria A1, A8 e A9 e pertinenze C2, C6 e C7	8,1 (ottovirgolauno) per mille
Aliquota abitazione principale di lusso categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze C2, C6 e C7	1,5 (unovirgolacinque) per mille






# Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

DETRAZIONI	
Detrazione per abitazione principale categoria A1, A8 e A9	euro 200,00=

- b) **di esercitare** la facoltà di assimilazione all'abitazione principale, di cui all'art. all'13 del D.L. 201/2011 e considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.
- c) **di dare atto:**
- c.1 che la detrazione di € 200,00 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- c.2 che per gli immobili produttivi rientranti nel gruppo catastale D verrà riservato allo stato il gettito ad aliquota standard del 7,6 per mille ed al Comune il gettito residuo;
- c.3 che per gli italiani residenti all'estero l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 stabilisce che: *"A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso....."*;
- c.4 ai sensi del comma 708, articolo 1, legge n. 147/2013, a decorrere dal 2014 non è dovuta l'imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del DL n. 201/2011;
- c.5 ai sensi del comma 2 dell'art. 13 D.L. n. 201/2011, l'imposta municipale propria non si applica:
- al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  - alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica



# Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

- ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), del D.L. 102/2013 come modificato in sede di conversione dalla L. 28/10/2013, n. 124 è testualmente previsto che "2. All'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 9-bis e' sostituito dal seguente: "9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. «Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno»;

3. **Di dare atto**, altresì, che:

- a) le aliquote e le agevolazioni di cui sopra **decorreranno dal 1° gennaio 2015** come previsto dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006, e successive modifiche e integrazioni, e in assenza di specifica deliberazione, saranno valide anche per gli anni successivi;
- b) nella determinazione delle aliquote viene rispettato il vincolo di cui al comma 677, articolo 1, legge n. 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- c) non viene applicata la maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dallo stesso comma 677 sopra citato, pur avendo introdotto delle detrazioni per l'abitazione principale.

4. **Di trasmettere**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e del comma 688 della legge di Stabilità 2014 (147/2013 - come da ultimo modificato dal D.L. 66/2014), la presente deliberazione al MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze).

5. Di disporre che l'U.O. di Segreteria Istituzionale provveda ad inviare a tutti i Settori e Servizi comunali copia del presente atto per la opportuna informativa e la corretta applicazione di quanto disposto.

Con successiva votazione che ha dato il seguente risultato

**Presenti (15)** : Zambon, Galimberti, Cipolat, Baratella, Tadiello, Parisotto, Bianchi, Capriglia, Mazzola, Chiapella, Falletta, Bruschi, Gatti, Toselli, Spreafico.

**Votanti (15)** : Zambon, Galimberti, Cipolat, Baratella, Tadiello, Parisotto, Bianchi, Capriglia, Mazzola, Chiapella, Falletta, Bruschi, Gatti, Toselli, Spreafico.

**Voti favorevoli (11)** : Zambon, Galimberti, Cipolat, Baratella, Tadiello, Parisotto, Bianchi, Capriglia, Mazzola, Chiapella, Falletta.

**Voti contrari (0)** :

**Astenuti ( 4)** : Bruschi, Gatti, Spreafico, Toselli.

resi in modo palese



# *Comune di Peschiera Borromeo*

Provincia di Milano

la presente deliberazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4° – del D.Lgs. n. 267/2000 (Tuel), stante la propedeuticità del provvedimento all'approvazione del bilancio di previsione 2015/2017.

Interventi integralmente riportati nella trascrizione del dibattito della seduta consiliare



# Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

ALLEGATO DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 30/07/2015

**OGGETTO DELLA PROPOSTA** : DETERMINAZIONE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI IMU ANNO 2015

PARERI AI SENSI ART. 49, COMMA 1°, e 147 BIS E S.M. DEL D.LGS. N. 267/2000 (TUEL)

**Parere tecnico:** Si esprime parere favorevole sia sulla regolarità tecnica, sia sulle regolarità e correttezza dell'azione amministrativa dell'atto in oggetto.

Data, 10/7/2015



IL RESPONSABILE SETTORE ISTITUZIONALE  
ENTRATE E TRIBUTI

DOTT.SSA MARIA PATRIZIA CORVO

*Maria Patrizia Corvo*

**Parere contabile:**

Si esprime parere favorevole circa la regolarità contabile dell'atto in oggetto

Non necessita di parere contabile

Data, ..... 15/7/2015



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

DOTT. SAMUELE SAMÀ

*Samuele Samà*



Il giorno 20/4/2015 alle ore 17,45 si svolge la Commissione Bilancio  
congiuntamente all'area <sup>Commissione dell'</sup> tecnica. Il primo punto Sono presenti per  
la Commissione Bilancio il Presidente Galimberti (8) ed il Consigliere  
Capiglio (2). Sono rappresentati 10 consiglieri su 17 quindi la seduta  
è validamente costituita ai sensi dell'art. 15 del Regolamento del  
Consiglio Comunale. Alle ore 17.50 entra il Consigliere Spadolico  
Al punto 1 all'odg delle Commissioni compilate viene esaminata  
la proposta di deliberazione "Verifica aree e fabbricati da destinare allo  
residenza, alle attività produttive e terziarie ex art 14 DL 53/1983  
convertito in legge 13/1983 anno 2015" Il punto l'ing. Tavernini.  
Non essendo domande si pone al punto 2004 "Aziende Speciali  
Lavorative comunali": esame ed approvazione bilancio di previsione 2015  
piano programma 2015/2017, bilancio pluriennale 2015/2017. Il punto è  
l'Av. Badalucco che <sup>comunica</sup> ~~presenta~~ che l'Av. Cuomo non è più nel  
Consiglio di Amministrazione che attualmente opera con la presenza  
dello stesso Consigliere Badalucco e del Presidente Galeone. Alle ore  
18,05 entra il Presidente del CC. Pansotta. Si concordava di lasciare  
il punto 3009 (Area) all'ultimo. Si affronta quindi il  
punto relativo al programma Opere pubbliche 2015. Introduce  
il punto l'Assessore Burrella. Per le verbalizzazioni si vede Verbale  
area Tecnica. Si pone ad esaminare il <sup>punto relativo al</sup> "Piano delle alienazioni". Introduce  
il punto l'Av. Colombo. Non essendo domande si pone al punto. Relativo  
alle "determinazioni aliquote ed agevolazioni TASI anno 2015". Introduce  
il punto l'Av. Colombo. Fatte le domande si pone al punto  
relativo "allo delibera di approvazione della Tariffa TARI". Si pone  
il punto relativo "Determinazione addizionale Comunale IRPEF 2015".  
Non essendo domande si pone al punto relativo alle determinazioni  
aliquote ed agevolazioni IMU anno 2015. Si affronta quindi  
il punto relativo al Bilancio di Previsione che è l'ultimo punto  
all'odg. Alle 19,08 si chiuderanno i lavori delle Commissioni.  
Il Segretario verbalmente

Il giorno 20 luglio alle ore 17 e 45 si riunisce in Sala Consiliare la Commissione Tecnica.

Sono presenti oltre al Presidente Martorel, Guiglieri, Barattella, Bruschi in sostituzione di Falletta come da elenco firme anni posto.

Terminato l'appello il Presidente procede ad evidenziare il primo punto all'odg.

Il contenuto ing. Taverni illustra ai consiglieri i diversi contenuti della bozza di deliberazione.

Terminata la breve descrizione il Presidente chiede se ci sono domande o/o interventi.

Rilevato che nella consiliare intervieni viene dichiarato chiuso il punto all'odg in discussione.

Quando si procede al secondo punto all'odg che viene verbalizzato nella raccolta dei verbali della Congregata Commissione.


Giunge il consigliere Spasifico. La Consigliere Parisotto giunge durante l'illustrazione del secondo punto all'odg alle ore 18 e 05.

Dopo l'illustrazione del bilancio dell'Azenda comunale la Consigliere Bruschi, Parisotto dopo aver posto considerazioni in merito ed ottenuto risposte esauritive il Presidente chiude il secondo punto.

Alle ore 19 e 30 intervieni l'ing. Barattella per illustrare gli atti propedeutici al bilancio.

Vengono descritti in sintesi, i diversi punti elencati nel piano triennale delle opere pubbliche.

La Consigliere Parisotto e il Consigliere Gelamberti intervengono e il geom. Casellini indica l'opportunità di fare le segnalazioni



L'assemblea Burdell evidenzia che oltre alla manutenzione ordinaria dell'opera è fattibile idonea progettazione per interventi interessanti migliorativi.

Il Consiglio Specifico evidenzia di porre maggiore attenzione nella progettazione a monte della collocazione in opera delle protumazioni.

Il geom. Cossola indica una buona prassi progettuale la richiesta di pareri specifici sugli sviluppi futuri degli interventi radicali delle protumazioni approntate.

Il Consiglio Paritetico chiede in merito alle scuole l'illustrazione evidenzia che si è avviata in una porzione del bando (25%) che non prevede finanziamenti.

Il Consiglio Capogruppi chiede informazioni in merito al 4,2 x 10<sup>6</sup> € L'assemblea evidenzia le modalità alternative di finanziamento.

Alcune opere sono inerte in materia di alcune parti per eventuali richieste di Bandi che ripresento.

Alla ore 18:30 si chiude il punto.

Si procede al punto inerente il Piano delle Alienazioni, da Vire illustrato dall'Assessorato Colombo.

Il Consiglio Ghimberti chiede informazioni per il caso di via dei gigli sul via.

Alla 18:40 si chiude il punto.

Sulla determinazione di quote illustra l'ex. Colombo.

Specifico par della considerazione all'attenzione di convenire.

L'Assessorato Colombo evidenzia gli abbattimenti della fabbrica per circa 250 mila euro.

Alla 18:50 chiude il punto.

Sulle TARI in merito alla tariffa si evidenzia, e interventi



via della Dott. ss. Curo, una diminuzione che in alcuni casi sarebbe  
sostanziale. Ci sono 46 utenti che considerano  
ridotti superiori ai 500 euro. In sostanza diminuire  
alla maggior parte delle utenze secondo i dati in possesso.  
Alle 1855 si parte, chiudendo il punto, al punto successivo.  
Si parte quindi alle regolazioni IMU, la Dott. ss. Curo evidenzia  
che non sono cambiate. I cittadini AIRE non potrebbero  
essere soggetti alla Tassa secondo la nuova intersezione.  
Alle 1900 si chiude l'oggi ultimo della Commissione  
Tecnica.

Intervista il dottor Curo in merito al Bilancio.

Alle 1908 si chiude il lavoro della Commissione.

TP






# Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 30/07/2015 "DETERMINAZIONE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI IMU ANNO 2015"

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
PARISOTTO ANTONELIA  





IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT.SSA PAOLA MARIA XIBILIA  


## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 10/08/2015  
al 25/08/2015 ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 - comma 1 del T.U.E.L. (D.Lgs 267/2000)



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT.SSA PAOLA MARIA XIBILIA  


## ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati al numero di registro \_\_\_\_\_

Addì \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

## ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata pubblicata nel termine sopra indicato..
- E' immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del T.U.E.L (D.Lgs 267/2000)
- E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ giorno successivo al decimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 - 3° comma del T.U.E.L. ( D.Lgs 267/2000)

Addì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE